

Codice A2009B

D.D. 20 dicembre 2021, n. 356

L.R. 28/99 e s.m.i. L.R. 1/09 e s.m.i. Approvazione dello schema di atto modificativo di contratto per l'adeguamento delle tariffe del Contratto sottoscritto in data 28 luglio 2015 - Rep. n. 216-015 stipulato con Finpiemonte Spa per la gestione finanziaria della Sezione "Valorizzazione dei luoghi del commercio" nell'ambito del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese. Impegno di spe



ATTO DD 356/A2009B/2021

DEL 20/12/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000B - CULTURA E COMMERCIO**

A2009B - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori

OGGETTO: L.R. 28/99 e s.m.i. L.R. 1/09 e s.m.i. Approvazione dello schema di atto modificativo di contratto per l'adeguamento delle tariffe del Contratto sottoscritto in data 28 luglio 2015 - Rep. n. 216-015 stipulato con Finpiemonte Spa per la gestione finanziaria della Sezione "Valorizzazione dei luoghi del commercio" nell'ambito del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese. Impegno di spesa di euro 31.107,55, a titolo di oneri di gestione sui capitoli 142306/2021, 141210/2022 e 141210/2023 del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023.

Premesso che:

l' art. 18, comma 1, lett. b) della L.R. n. 28/99 e s.m.i. e l'art. 7 della L.R. n. 1/09 e s.m.i. (che ha riformato quanto stabilito dall'art. 4 della L.R. n. 21/97), prevedono interventi a favore delle imprese artigiane e delle piccole imprese commerciali attraverso il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese. La sua gestione è stata affidata sin dall'origine all'Istituto finanziario regionale piemontese Finpiemonte, ora Finpiemonte S.p.A.;

la L.R. n. 13 del 27/07/2011 - che ha modificato l'art. 18 della L.R. n. 28/99 - ha previsto (in aggiunta alle Sezioni denominate "Artigianato", "Commercio" ed "Emergenze") l'istituzione di apposita Sezione per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 18 della L.R. n. 28/99. Su tale nuova Sezione possono confluire mediante trasferimento, a titolo definitivo, le risorse di cassa disponibili della sezione Commercio del Fondo;

la L.R. n. 15 del 18/12/2012 ha previsto, all'articolo 2, che le risorse della nuova Sezione siano integrate con una quota parte dell'onere aggiuntivo dovuto dalle medie e grandi strutture di vendita, come disciplinata dall'articolo 2, comma 2 della citata L.R. n. 13/2011 recante "Modifiche dell'articolo 3 della L.R. n. 28/99";

con D.G.R. n. 10-5133 del 28/12/2012 è stata istituita la nuova Sezione denominata “Valorizzazione dei luoghi del commercio” rivolta al sostegno degli interventi promossi dagli enti locali per la qualificazione del tessuto commerciale urbano e per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico regionale. La medesima deliberazione ha affidato la gestione finanziaria della suddetta Sezione a Finpiemonte S.p.A., stabilendo una dotazione iniziale pari a Euro 15.000.000,00;

con Deliberazioni n. 21-6840 del 9/12/2013 e n. 20-587 del 18/11/2014 la Giunta regionale:

- ha definito i contenuti - beneficiari e requisiti d’accesso, tipologia, entità e modalità di erogazione delle agevolazioni, procedure di accesso e criteri di valutazione - delle Misure di sostegno degli interventi promossi dagli enti locali per la valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivitalizzazione delle realtà minori e per la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico regionale;
- ha definito la programmazione finanziaria della Sezione per le annualità 2013-2016 autorizzando la permeabilità tra le diverse Misure d’intervento ed annualità, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle disponibilità;

la citata D.G.R. n. 10-5133 del 28/12/2012 ha individuato Finpiemonte S.p.A quale soggetto deputato alla gestione finanziaria della Sezione “Valorizzazione dei luoghi del commercio” secondo quanto stabilito dalla “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.a.” sottoscritta il 2/4/2010 dalla Regione Piemonte e Finpiemonte in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22/3/2010, con particolare riferimento all’art. 24, comma 3, recante “Criteri ed allocazione delle disponibilità liquide” e all’art. 30 recante “Determinazione e versamento dei costi – corrispettivi”, autorizzando altresì la struttura regionale incaricata ad avvalersi del supporto tecnico – organizzativo di Finpiemonte tramite specifico atto di affidamento, in conformità con la citata Convenzione Quadro e con lo “Schema di contratto tipo” approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 2-13588 del 22/3/2010.

Con D.D. n. 317 del 25/05/2015 sono state affidate a Finpiemonte S.p.A. le attività per la gestione del Bando (contratto sottoscritto in data 28 luglio 2015 - Rep. n. 216-015). Il corrispettivo annuale, sulla base delle previsioni delle attività da svolgere, è stato convenuto tra le Parti in Euro 8.000,00 (oltre IVA), salvo conguaglio in caso di accertamento di minori o maggiori costi di gestione del contratto, da corrispondersi nei modi e nei termini indicati dall’art. 30 della Convenzione Quadro.

La copertura del corrispettivo era assicurata dagli interessi maturati sulla disponibilità della citata dotazione finanziaria del Fondo.

In data 16/02/2018, con D.G.R. n. 2-6472, la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui devono attenersi le Direzioni regionali negli affidamenti in regime di “in house providing” a favore di Finpiemonte S.p.a.;

in attuazione della D.G.R. succitata, con la D.D. n. 43 del 27/02/2018 il Segretario generale ha adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità delle offerte economiche relative agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.;

alla luce delle disposizioni introdotte con i richiamati provvedimenti, al fine di uniformare all’interno della Direzione Competitività del Sistema regionale, di cui faceva parte il Settore Commercio e Terziario sino al 31/12/2019 prima di essere assegnato alla Direzione Cultura, Turismo e Commercio (ora Direzione Commercio e Cultura), i procedimenti di affidamento a Finpiemonte S.p.A., sia relativi alla sottoscrizione di contratti volti a regolamentare attività collegate all’avvio di nuovi Bandi, sia relativi alla sottoscrizione di contratti per la gestione di

attività residuali correlate a Bandi già attivi e in gestione presso Finpiemonte S.p.A., è stata definita - di concerto con Finpiemonte S.p.A. - una procedura metodologica per la gestione dei contratti, in essere e da stipulare, in riferimento alle differenti tipologie di servizio reso e al nuovo sistema di tariffazione;

con nota prot. n. 18-16674 del 20/06/2018 Finpiemonte S.p.A. ha comunicato detta proposta di procedura metodologica e, con successiva nota prot. n. 64547/A1901A del 9/7/2018, la Direzione Competitività del Sistema Regionale ne ha preso atto e ha avviato le procedure amministrative per dare attuazione alla medesima procedura, tenuto conto del riferimento temporale univoco, individuato per l' applicazione del nuovo sistema di tariffazione ossia la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 (il 19/04/2016);

la suddetta procedura ha consentito di classificare i contratti e affidamenti in essere a seconda della vigenza o meno in relazione al citato riferimento temporale univoco e di individuare le procedure da attuare per l' adeguamento al nuovo sistema di tariffazione;

l' adeguamento della regolazione della gestione del Fondo 280 al nuovo sistema tariffario risultava necessario, nello specifico, per ricondurre, nel rispetto dei richiamati provvedimenti in materia di congruità dei costi, le attività di gestione dei Fondi alla gestione e/o controllo di Strumenti equipollenti (attivati con risorse regionali) agli Strumenti finanziari disciplinati nell'ambito dei regolamenti della UE relativi al ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2014/2020; detti Strumenti equipollenti sono trattati conformemente alle disposizioni UE degli Strumenti finanziari, in ragione di analoghe caratteristiche e le modalità di remunerazione della gestione sono definite in termini di commissioni di gestione.

In ragione di quanto sopra, le operazioni legate al passaggio delle tariffe, prima valorizzate ad ore e poi valorizzate con l' attuale metodologia, hanno ritardato i tempi per la stipulazione del contratto di gestione per la continuazione delle attività relative ai predetti Fondi.

Un ulteriore fattore di ritardo è collegabile all' adeguamento operato dalla Direzione Competitività del Sistema regionale alle procedure di pagamento a Finpiemonte degli oneri di gestione derivanti dagli affidamenti, tra i quali il Fondo n. 280, nel rispetto del principio di universalità del bilancio (elencato tra i "Principi contabili generali contenuti nell' Allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.").

In virtù della D.D. n. 43 del 27/02/2018 il contratto Rep. n. 216-015 stipulato con Finpiemonte Spa per la gestione finanziaria della Sezione "Valorizzazione dei luoghi del commercio" non è più valorizzabile a ore, ma trattandosi di strumento finanziario deve essere adeguato con decorrenza 1° gennaio 2018 al documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell' offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A., in attuazione della D.G.R. succitata;

nello specifico, in analogia a strumenti finanziari equipollenti, le modalità di remunerazione della gestione finanziaria della Sezione "Valorizzazione dei luoghi del commercio" sono definite in termini di commissioni di gestione, basate su un sistema che prevede due componenti:

- una remunerazione di base, finalizzata a remunerare l'attività di gestione a prescindere dai risultati raggiunti;
 - una remunerazione di risultato, finalizzata a remunerare la performance delle singole operazioni di investimento o del complesso dell'attività di gestione del fondo,
- nel rispetto dei parametri ritenuti congrui ai sensi delle richiamate D.G.R. n. 2-6472/2018 e D.D. n. 43/2018;

pertanto in ragione della nuova procedura metodologica, l'importo contrattuale di cui all'art. 7 del contratto Rep. n. 216-015 succitato, pari a Euro 8.000,00/OTTOMILA (oltre IVA), è ridefinito sulla base dell'atto modificativo approvato con il presente provvedimento.

Dato atto che:

con la D.D. n. 69 del 10/02/2016 è stato approvato il rendiconto e la relativa fattura presentata da Finpiemonte in relazione ai costi sostenuti nell'anno 2014 per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese – Sezione Valorizzazione dei luoghi del commercio – per Euro 6.090,39 (IVA 22% inclusa);

con la D.D. n. 690 del 21/12/2017 è stato approvato il rendiconto e la relativa fattura presentata da Finpiemonte in relazione ai costi sostenuti nell'anno 2015 per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese – Sezione Valorizzazione dei luoghi del commercio – per Euro 9.760,00 (IVA 22% inclusa);

con la D.D. n. 6 del 10/01/2019 sono stato approvati i rendiconti, le relazioni sulle attività svolte e le relative fatture presentate da Finpiemonte in relazione ai costi sostenuti nel 2016 e 2017 per la gestione del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese – Sezione Valorizzazione dei luoghi del commercio – per Euro 19.520,00 (IVA 22% inclusa);

La Delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 ha iscritto la Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.

Si rende conseguentemente necessario:

- approvare i consuntivi dei costi sostenuti per le attività svolte negli anni 2018, 2019 e 2020, di cui in ultimo alla nota CHC/AF/21-31695 del 23/03/2021 e CHC/AF/sb21-86911 del 17/12/2021 di Finpiemonte S.p.A per l'importo di Euro 20.820,04 (IVA inclusa), così suddivisi:
 - anno 2018 euro 13.261,00 (IVA inclusa)
 - anno 2019 euro 2.518,18 (IVA inclusa)
 - anno 2020 euro 5.040,86 (IVA inclusa)
- approvare, in conformità alla Convenzione quadro di cui alla D.G.R. n. 54-2609 del 18/12/2020, l'offerta di servizio di cui alla nota PEC prot. n. 7070/A2009B/2021 del 17/12/2021 inerente le annualità 2021, 2022 e 2023, in luogo del corrispettivo contrattuale di cui al Rep. n. 216-015 di Euro 8.000,00 oltre Iva per complessivi Euro 9.760,00. I corrispettivi sono stati calcolati sulla base del nuovo sistema di tariffazione e pertanto dal 1° gennaio 2018 non sono più stati valorizzati ad ore ma sui criteri della congruità stabiliti dalla D.D. n. 43 del 27/02/2018;
- approvare lo schema di atto modificativo del contratto Rep. n. 216-015, costituito dall'Allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. che adegua con decorrenza 1° gennaio 2018 le tariffe relative alla gestione finanziaria della Sezione “Valorizzazione dei luoghi del commercio” nell'ambito del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, sulla base dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A., in attuazione della D.D. n. 43 del 27/02/2018.

Al fine di garantire che la modalità di pagamento dei corrispettivi a favore di Finpiemonte S.p.A. avvenga nel rispetto del principio di universalità del bilancio (elencato tra i “*Principi contabili generali contenuti nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.*”), si stabilisce di procedere al pagamento degli stessi attraverso le risorse iscritte sul capitolo 142306 del Bilancio finanziario

gestionale 2021-2023 (Missione 01 Programma 0111).

L'Iva relativa alle fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2015 è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972.

Per le motivazioni espresse in premessa, si rende necessario impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. la somma complessiva di Euro 31.107,55, così ripartita:

- anno 2021 sul capitolo 142306: Euro 19.571,89 (IVA esclusa) per complessivi Euro 23.877,71
- anno 2022 sul capitolo 141210: Euro 3.026,00 (IVA esclusa) per complessivi Euro 3.691,72;
- anno 2023 sul capitolo 141210: Euro 2.900,10 (IVA esclusa) per complessivi Euro 3.538,12.

di dare atto che:

- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la somma impegnata con il presente provvedimento si presume esigibile negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023;
 - i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;
 - il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
- verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., secondo quanto indicato nella D.G.R. n. 36-8717 del 05/04/2019 "Articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. - Approvazione indirizzi";

attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs n. 165/2011 e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i. recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la L.R. n. 28 del 12/11/1999 e s.m.i. recante "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del Decreto legislativo 31/3/1998 n. 114";
- il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";
- la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- la D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli

affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della DGR n. 2 - 6472 del 16.2.2018;

- la D. D. n 125/A1901A del 26/03/2019 del "D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e D.D. n. 43 del 27/02/2018. Approvazione di schema tipo di Atto modificativo di contratti stipulati tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., per l'adeguamento contrattuale delle tariffe conseguente alle modifiche normative introdotte in materia di congruità";
- le DD.G.R. n. 10-5133 del 28/12/2012, n. 21-6840 del 9/12/2013 e n. 20-587 del 18/11/2014;
- la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a." approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 e sottoscritta il 15 gennaio 2021;
- la L.R. n. 7 del 15 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";
- la L.R. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023";
- la D.G.R. 19 aprile 2021 n. 1 - 3115 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i";
- la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021- 2023;
- la Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie";
- la D.G.R. n. 52 - 3663 del 30 luglio 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";
- la L.R. n. 33 del 15 dicembre 2021 recante "Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2021-2023";
- la D.G.R. n. 41-4356 del 16 dicembre 2021 recante 'Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Attuazione della L.R. n. 33 del 15 dicembre 2021 "Disposizioni finanziarie e variazione del Bilancio di previsione 2021-2023". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023';

determina

per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

- di approvare lo schema di atto modificativo del contratto Rep. n. 216-015, costituito dall'Allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. che adegua con decorrenza 1° gennaio 2018 le tariffe relative alla gestione finanziaria della Sezione "Valorizzazione dei luoghi del commercio" nell'ambito del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese, sulla base dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A., in attuazione della D.D. n. 43 del 27/02/2018;

- di dare atto che le modalità di remunerazione della gestione finanziaria della Sezione “Valorizzazione dei luoghi del commercio” sono definite in termini di commissioni di gestione, basate su un sistema che prevede due componenti:
 - una remunerazione di base, finalizzata a remunerare l'attività di gestione a prescindere dai risultati raggiunti;
 - una remunerazione di risultato, finalizzata a remunerare la performance delle singole operazioni di investimento o del complesso dell'attività di gestione del fondo, nel rispetto dei parametri ritenuti congrui ai sensi delle richiamate D.G.R. n. 2-6472/2018 e D.D. n. 43/2018;
- di approvare i consuntivi dei costi sostenuti per le attività svolte negli anni 2018, 2019 e 2020, di cui in ultimo alla nota CHC/AF/21-31695 del 23/03/2021 di Finpiemonte S.p.A per l'importo di Euro 20.820,04 (IVA inclusa);
- di impegnare a favore di Finpiemonte S.p.A. la somma complessiva di Euro 31.107,55 (ofi), sul Bilancio finanziario 2021-2023 la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così ripartita:
 - anno 2021 sul capitolo 142306: Euro 19.571,89 (IVA esclusa) per complessivi Euro 23.877,71
 - anno 2022 sul capitolo 141210: Euro 3.026,00 (IVA esclusa) per complessivi Euro 3.691,72;
 - anno 2023 sul capitolo 141210: Euro 2.900,10 (IVA esclusa) per complessivi Euro 3.538,12;
- di dare atto che:
 - - in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la somma impegnata con il presente provvedimento si presume esigibile negli esercizi finanziari 2021 e 2022;
 - i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;
 - il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell'art. 23 c. 1 lett. b) e dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente - sezione “Amministrazione trasparente”.

Ai fini dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013:

Contraente: Finpiemonte S.p.A. – C.F. 01947660013 – Si tratta di atto modificativo di contratto già stipulato con Finpiemonte S.p.A.

Importo contrattuale: Euro 31.107,55 (IVA inclusa). Le commissioni derivanti dalla gestione della Sezione “Valorizzazione dei luoghi del commercio” si basano sui parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A., in attuazione della D.D. n. 43 del 27/02/2018.

Modalità di individuazione del contraente: “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a.” approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 e sottoscritta il 15 gennaio 2021

Responsabile del procedimento: Dott. Claudio Marocco

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

IL DIRIGENTE (A2009B - Commercio e terziario - Tutela dei consumatori)

Firmato digitalmente da Claudio Marocco

Allegato

All. A

Rep.-n.

REGIONE PIEMONTE

ATTO MODIFICATIVO DELL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO

REP. N. 216-015 TRA REGIONE PIEMONTE E FINPIEMONTE

S.P.A., PER LA GESTIONE DEL "FONDO REGIONALE PER LO

SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE "

- SEZIONE VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO

TRA:

Regione Piemonte – Direzione Cultura e Commercio, Settore Commercio e

Terziario - Tutela dei Consumatori, in persona del Dirigente pro tempore;

_____ nato a _____ domiciliato per l'incarico presso la Regione

Piemonte, in Torino, Via Pisano 6, 10152, C.F. n. 80087670016 (nel seguito

Regione)

E

FINPIEMONTE S.p.A. – società in house, soggetta a direzione e

coordinamento della Regione Piemonte, con sede in Torino, Galleria San

Federico n. 54, capitale sociale interamente pubblico pari a euro

156.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle

Imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale,

_____ nato a _____ domiciliato per la carica in Torino presso

la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio _____ di

Torino, in data _____, registrata a Torino in data _____ n. e giusta

autorizzazione dei Consiglio di Amministrazione del _____ (nel

seguito Finpiemonte)

di seguito, collettivamente, anche “le Parti”.

PREMESSO CHE

a) in data 28 luglio 2015 è stato firmato il Contratto tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. Lo schema di contratto è stato approvato con la determinazione dirigenziale n. 317 del 25/05/2015, per l’affidamento della gestione finanziaria della Sezione “Valorizzazione dei luoghi del commercio” nell’ambito del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese e al medesimo è stato assegnato il Rep. n. 216 del 2015;

b) in data 16/02/2018, con la D.G.R. n. 2-6472, la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui devono attenersi le Direzioni regionali negli affidamenti in regime di “in house providing” a favore di Finpiemonte S.p.a.;

c) in attuazione della D.G.R. succitata, con la D.D. n. 43 del 27/02/2018 il Segretario generale ha adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità delle offerte economiche relative agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.;

d) con nota prot. n. 18-16674 del 20/06/2018 Finpiemonte S.p.A. ha comunicato la proposta di procedura metodologica per la gestione dei contratti, in essere e da stipulare, in riferimento alle differenti tipologie di servizio reso e al nuovo sistema di tariffazione e, con successiva nota prot. n. 64547/A1901A del 9/7/2018, la Direzione Competitività ne ha preso atto e ha avviato le procedure amministrative per dare attuazione alla medesima procedura metodologica, tenuto conto del riferimento temporale univoco di applicazione del nuovo sistema di tariffazione.

e) con D.D. n. 125 del 26/03/2019, la Direzione Competitività ha approvato lo schema tipo di atto modificativo di contratti stipulati tra le Parti, per l'adeguamento contrattuale delle tariffe conseguente alle modifiche normative introdotte in materia di congruità.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti, nel rispetto delle disposizioni contenute nella "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte s.p.a." approvata con D.G.R. n. 54-2609 del 18 dicembre 2020 e sottoscritta il 15 gennaio 2021

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Adeguamento contrattuale della tariffa del Contratto Rep. n. 216-015

a) Il corrispettivo contrattuale individuato all'art. 7 del Contratto Rep. 216-015 è adeguato alla tariffa ritenuta congrua ai sensi della D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e della D.D. n. 43 del 27/02/2018, ed è pari a Euro 31.107,55, a partire dal 1° gennaio 2018 e sino alla data di scadenza contrattuale, così come dettagliato nella comunicazione pervenuta agli atti del Settore (a mezzo pec prot. n. 7070/A2009B/2021 del 17/12/2021).

b) Il corrispettivo di cui al comma 1. del presente articolo è riconosciuto nella misura di Euro 20.820,04 (Iva inclusa al 22%) per le attività svolte da Finpiemonte S.p.A. dal 2018 al 2020, nella misura di Euro 3.057,67 (Iva inclusa al 22%) per le attività svolte da Finpiemonte S.p.A. nel corso dell'anno 2021, nella misura di Euro 3.691,72 (Iva inclusa al 22%) per l'annualità 2022 e di Euro 3.538,12 (Iva inclusa al 22%) per l'annualità 2023, così come dettagliato nella nota pervenuta agli atti del Settore Commercio e terziario - Tutela dei Consumatori (a mezzo pec prot. n.

7070/A2009B/2021 del 17/12/2021).

Art. 2 – Durata

1. Il Contratto Rep. n. 216-015 ha durata sino al 28/07/2023.

Art. 3 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.Lgs. n. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte, ai fini dell'adempimento del presente contratto, è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato 1.a, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 4 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni del Contratto Rep. n. 216-015.

Art. 5 – Repertoriamento e registrazione in caso d'uso

1. Il presente atto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente atto è soggetto a repertoriamento presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributi 1552, anno di riferimento 2021.

Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

REGIONE PIEMONTE

Il Dirigente Regionale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

FINPIEMONTE S.P.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO 1.a

Disciplina dei trattamenti effettuati da Finpiemonte s.p.a., quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento

U.E. 2016/679. Nell'ambito del contratto di affidamento a Finpiemonte s.p.a. delle attività residuali di gestione del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese n. 280 di cui alla L.R. n.1/09 art. 7 e L.R. n. 28/99 all'art. 18 comma 1 lettera b), cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, Finpiemonte s.p.a. assume il ruolo di Responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile).

Quale Responsabile Finpiemonte s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento U.E. 2016/679 (nel seguito GDPR), del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile del Settore Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori, quale Delegato del Titolare (Giunta regionale) ai sensi della d.g.r. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «Responsabile del trattamento» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «Trattamento» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la

comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «Dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;

- raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;

- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

- esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le

quali sono trattati;

- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un

arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali,

compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da

trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno

accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile

esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere a alla concessione e

all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a

quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto

dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o

raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- nome e cognome,

- luogo e data di nascita,

- residenza,

• codice fiscale / Partita Iva in caso di azienda,

• estremi del documento di riconoscimento

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche e le aziende che hanno delega a presentare domanda di contributo rispetto al bando sopra richiamato.

Banche dati di riferimento:

• Anagrafe delle Attività Economico Produttive (AAEP) (CSI Piemonte);

• Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.).

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.).

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate:

(ai sensi dell'art. 28 del GDPR occorre indicare le Misure che si ritengono adeguate a garantire la protezione dei dati, a tal fine è utile la collaborazione dei referenti ICT e dei referenti privacy, si veda anche la d.g.r. 1-192 del 9.8.2019)

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

	<ul style="list-style-type: none"> • individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone 	
	fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;	
	<ul style="list-style-type: none"> • vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del 	
	Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno	
	si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente	
	che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;	
	<ul style="list-style-type: none"> • assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi 	
	alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale	
	consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;	
	<ul style="list-style-type: none"> • se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure 	
	tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di	
	soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli	
	artt. 13 - 22 del GDPR;	
	<ul style="list-style-type: none"> • se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il 	
	rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura	
	del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del	
	trattamento;	
	<ul style="list-style-type: none"> • comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche 	
	per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.	
	7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA	
	Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti,	
	incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto	
	riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella	
	realizzazione delle attività previste dal presente contratto.	

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi. Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 5 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-

Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al

presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.